

Il Sole 24 Ore Mercoledì 12 Febbraio 2020

Dati trasmessi e registri contabili, le differenze non attivano i controlli

CORRISPETTIVI

La risposta delle Entrate al Cndcec: no automatismo difformità-verifica

La moratoria degli obbligati dal 1° luglio 2019 vale solo per le operazioni 2019

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Normale riscontrare disallineamenti per alcune tipologie di operazioni tra i dati dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi rispetto a quanto risulta dalla contabilità dell'esercente. Questo uno dei chiarimenti resti in risposta ai quesiti formulati nel corso dell'incontro tra agenzia delle Entrate e Cndcec tenu-

tosieri, in cui si sono affrontate anche ulteriori questioni in tema di scontrino elettronico.

Nel dettaglio, una delle situazioni più frequenti e caratterizzate da differenze tra i dati a disposizione del Fisco e quelli del contribuente si verifica nel caso delle prestazioni di servizi a fronte di corrispettivi non riscossi: le relative informazioni vengono comunque inviate all'Agenzia a cui risulta perciò un debito di imposta superiore a quello effettivo. Si tratta di una situazione che a breve verrà risolta e superata grazie al rilascio del nuovo software e all'adeguamento, entro la fine del mese di giugno 2020, di tutti i registratori telematici alle specifiche tecniche come aggiornate con provvedimento del 20 dicembre 2019. È stato a tal fine anticipato come con la circolare esplicativa dell'obbligo dei corrispettivi telematici, che sarà rilasciata a breve, verrà chiarito espres-

samente come in caso di non coincidenza tra dati trasmessi e quelli risultanti dai registri contabili, non si attiveranno necessariamente procedure di controllo e di recupero da parte del fisco in quanto l'agenzia delle Entrate è consapevole del fatto che i registratori telematici, al momento, non sono in grado di gestire correttamente alcune tipologie di operazioni quali, appunto, le prestazioni di servizi ultimate ma i cui corrispettivi non siano stati ancora riscossi.

Quanto all'estensione della moratoria delle sanzioni, riconosciuta con la risoluzione n. 6/E pubblicata il 10 febbraio 2020 a favore degli esercenti obbligati ai corrispettivi telematici dal 1° luglio 2019, è stato precisato come la stessa opera, mediante l'invio dei dati mancanti entro il prossimo 30 aprile 2020, solo a favore di tali contribuenti e avuto riguardo solamente alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2019.



ADEMPIMENTI

Da marzo al debutto le deleghe online

Da marzo i commercialisti potranno inviare online sul sito delle Entrate le deleghe per i propri clienti.

— Alessandro Mastromatteo
Il testo integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilssole24ore.com

Dal 1° gennaio 2020, tali operatori saranno sanzionabili per quanto memorizzato e non trasmesso entro i 12 giorni successivi.

La moratoria delle sanzioni opera infatti per il primo semestre del 2020 solamente per gli esercenti per i quali l'avvio dell'obbligo è decorso dal 1° gennaio 2020: per evitare sanzioni, potranno infatti trasmettere, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, i dati delle vendite utilizzando i canali dell'agenzia delle Entrate. A tal fine, è stato chiarito come la trasmissione potrà essere effettuata anche da un intermediario il quale dovrà farsi riconoscere nel portale «fatture e corrispettivi» utilizzando il profilo «intermediario non delegato». Non andranno comunque recuperati e trasmessi i dati delle vendite quando la cassa ha chiuso a zero.